

R.G. n.7025/2008

TRIBUNALE DI NAPOLI
Quarta Sezione Civile

TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Corrisposti diritti median
applicazione marche, p
Euro.....p
numero.....cople
uso.....
di N..... facche
complesive (Legge N. 99/89)
A richiesta A.....
Napoli il 8 APR 2008
Cancelliere

Il giudice dott. Rossella Berolani, letti gli atti di cui al procedimento civile con R.G. n. 7025/2008, avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.

TRA

Monteasi Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Alvano e Maria Rosaria Squadra, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti in Napoli alla via O.Fragnito n.60;

- ricorrente-

E

BANCA di Credito Popolare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Cicchella, elettivamente domiciliata presso il predetto, in Napoli alla via Chiatamone n.53/c;

-resistente-

E

Credito Emiliano Spa, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.Urbano Fabio Cardarelli, elett.te dom.ta, presso il predetto in Napoli via Costantinopoli n.33;

-resistente-

E

BANCA FIDEURAM, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfrancesco Garone del foro di Roma, e avv. Nicola Indolfi, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Napoli alla via L. Bianchini n.10;

-resistente-

E

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Vincenzo Biancamaria e Giuseppe Sparano, elett.te dom.ta, presso i predetti in Napoli via Chiatamone n.6;

-resistente-

E

Prefettura di Napoli, Monteasi Giovanni

-resistenti non costituiti-

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal ricorrente Monteasi Giovanni, letti gli atti;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'14.3.2008, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In data 18.2.2008, Monteasi Giovanni depositava ricorso ex art. 700 c.p.c. affinché venisse accertata la non riferibilità alla sua persona dei rapporti di C/C n.1041980, acceso presso la Banca di Credito Popolare di torre del Greco, e n.3958 acceso presso il Credito Emiliano e, per l'effetto, che venisse dichiarata la non riconducibilità dei protesti di assegno elencati in ricorso. Chiedeva nel contempo dichiarare le banche convenute responsabili per aver agito con superficialità ed in assenza di precauzioni all'atto di apertura del C/C intestato all'omonimo Giovanni Monteasi e per essersi rifiutato il Credito Emiliano di fornirgli le notizie richieste con note 26.7.2007. Chiedeva altresì che venisse ordinata, al Presidente della CC.II.AA. di Napoli, la sospensione cautelativa della pubblicazione dei dati relativi

a sette protesti dal bollettino del suo nominativo, Monteasi Giovanni nato a Napoli il 24.4.1968, ed ancora che venisse sospesa la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative. Chiedeva infine l'autorizzazione all'accesso ed estrazione dei suoi dati personali.

A fondamento della propria richiesta il predetto rilevava:

- che era stato vittima inconsapevole del protesto di sei assegni bancari per un importo globale di € 22.100,00 elevati a suo nome nel periodo 9 luglio al 5 ottobre 2007 ; di aver subito il furto della sua identità, presumibilmente ad opera del suo omonimo cugino, allo scopo di attuare un frode creditizia nei confronti della Banca Popolare di Credito e del Credem nonché il prelievo a mezzo bancomat, ottenuto mediante l'uso dei suoi dati personali, della somma di € 2500,00;
- che con la banca Fideuram ha un reale rapporto di c/c sul quale l'ENEL rimette lo stipendio e che presso tale banca ha chiesto porre un blocco cautelativo e che successivamente emetteva un assegno poi protestato per mancanza di autorizzazione che non gli era stata mai comunicata;
- che con nota del 29.1.2008 il Prefetto di Napoli aveva avviato nei suoi confronti la procedura di cui alla L.386/90 per l'irrogazione delle sanzioni;
- che i protesti erano illegittimi sotto il profilo sostanziale ed erano stati determinati solamente dalla leggerezza con la quale la Banca di Credito Popolare ed il Credito Emiliano avevano proceduto alle operazioni di accensione dei conti;
- che sussistevano i presupposti del richiesto provvedimento di urgenza. In particolare, quanto al *fumus* si doveva considerare che il protesti erano stati levati per errore d'identità e non per insufficienza dei fondi a coprire i titoli; quanto al *periculum in mora*, si doveva rilevare che l'attività d'impiegato dipendente ENEL



lo portava spesso fuori dal proprio domicilio per ragioni di lavoro e non viveva in un clima sereno con una famiglia da mantenere (due figli minori ed uno in arrivo) e la paura di non poter far fronte alle ordinarie esigenze proprie e della famiglia anche in considerazione della busta paga di € 1500,00;

L'istante chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso proposto, specificando altresì l'azione da esperirsi nel merito.

Questo giudice fissava per l'14.3.2008 la comparizione personale delle parti, ed in detta occasione si costituiva la Banca di Credito Popolare, il Credito Emiliano, la Banca Fideuram, la Camera di Commercio.

La Banca Fideuram chiedeva il rigetto del ricorso affermando di aver giustamente protestato l'assegno in virtù dell'iscrizione dell'odierno ricorrente al CAI in data 13.9.2007 .

Il Credito Emiliano rilevava di non aver mai provveduto ad elevare protesto a nome del ricorrente atteso che l'unico protesto a nome del ricorrente riguardava un assegno di € 150,00 tratto su Fideuram, pertanto chiedeva rigettarsi il ricorso.

La Banca di Credito Popolare affermava invece di aver adottato tutte le cautele necessarie e l'ordinaria diligenza nell'ambito delle operazioni di apertura di conto corrente e nulla lasciava presagire la truffa ai danni della banca chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso.

La Camera di Commercio depositava comparsa di risposta in cui, premesso che alcuna censura poteva essere mossa al suo operato, dichiarava di essere disposta a dare esecuzione a qualsiasi ordine del giudice, con esclusione di pronuncia di condanna alle spese.

La Prefettura ed il Montebasi Giovanni non si costituivano.



Questo giudice, all'esito dell'udienza, si riservava per la decisione.

Anzitutto si deve premettere che, nel caso in esame, non essendo utilizzabile alcuna delle azioni cautelari tipiche puo' esperirsi, per il suo carattere residuale, l'azione di cui all'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere il provvedimento richiesto.

Quest'ultimo si presenta difatti strumentale rispetto alla situazione di merito ed idoneo ad assicurarne provvisoriamente gli effetti.

La presente domanda di provvedimento cautelare è pertanto ammissibile, proprio in forza del vincolo strumentale che la riconnette alla domanda di cui al giudizio di merito, dovendosi pure tenere presente che l'ordine di pubblicazione costituisce non l'oggetto principale della domanda da proporre nel merito, ma una domanda accessoria rispetto alla stessa.

Più specificamente deve ora rilevarsi che il presente ricorso è diretto a conseguire in via d'urgenza la sospensione della pubblicazione dei dati relativi ai protesti iscritti a nome di Montesi Giovanni nato a Napoli il 24.4.1968, ed ancora che vengano sospese le procedure d'irrogazione delle sanzioni amministrative così come la sospensione del trattamento dei suoi dati personali.

Tanto premesso si deve ancora rilevare, in via di principio, che è ammissibile la cancellazione del protesto relativo all'assegno bancario, nelle ipotesi in cui lo stesso sia stato elevato erroneamente o illegittimamente.

Ancora deve considerarsi che la legittimazione passiva nell'ambito della presente procedura spetta al soggetto legittimato a contraddire alla domanda principale; difatti, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. il soggetto legittimato passivamente deve coincidere con quello nei cui confronti va poi instaurata la domanda di merito; non potrebbe pertanto considerarsi legittimo contraddittore in questa sede



la camera di commercio incaricata della pubblicazione del protesto nell'apposito bollettino, così come la prefettura che ha attivato la procedura sanzionatoria. Correttamente si ravvisa la legittimazione passiva delle banche convenute anche se le stesse sono state vittime inconsapevoli della errore d'identità. Nessun dubbio sulla legittimazione passiva dell'omonimo Giovanni Montesi.

Tutto ciò premesso deve ora valutarsi se, sulla base degli elementi acquisiti, sussistano i presupposti necessari al fine di poter concedere il provvedimento di urgenza richiesto.

In generale deve evidenziarsi che il provvedimento richiesto ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del c.d. "fumus boni iuris", consistente nella verosimile fondatezza della pretesa, e del "periculum in mora", ovvero un pregiudizio imminente e irreparabile che minacci il diritto vantato durante il tempo occorrente per far valere lo stesso in via ordinaria.

Nel caso in esame in cui il ricorso è, come si è detto, diretto a conseguire in via d'urgenza la cancellazione dei protesti degli un assegni bancari e la sospensione della pubblicazione dello stesso dagli appositi elenchi, si ritiene sussistere il cd. "fumus boni iuris" in ordine all'asserita illegittimità o erroneità del protesto in questione, fermo restando che in materia di provvedimenti cautelari, per la valutazione in ordine alla sussistenza o meno del "fumus boni iuris", è sufficiente un esame solo sommario in ordine al diritto vantato dal richiedente per cui il materiale probatorio apportato, può non avere quei requisiti di certezza tipici delle prove nell'ambito di un giudizio di merito.

Orbene, la parte ricorrente ha prodotto una querela nella quale ha evidenziato che, non aveva mai acceso un C/C al CREDEM ag.9 né aveva mai emesso assegni



relativi al predetto conto corrente. Analoga querela è stata fatta relativamente al conto presso la Banca di Credito Popolare mai aperto presso tale banca, ove il ricorrente si avvedeva peraltro che l'effigie fotografica riportata sulla carta d'identità inserita nel fascicolo di apertura C/C non era la sua ma del cugino. E' quindi ammissibile il richiesto provvedimento in quanto trattasi, allo stato, del protesto di assegni bancari mai emessi dall'attuale ricorrente e di un ipotizzabile furto d'identità per frode creditizia.

In ordine al "periculum in mora", costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, lo stesso può ritenersi sussistente in quanto la pubblicazione dei protesti di cui trattasi potrebbe verosimilmente arrecare allo stesso un danno individuabile in una consistente lesione ad una libera e tranquilla esistenza individuale del Montesi e della propria famiglia nonché un discredito derivante dall'impossibilità di operare con le banche, oltre le conseguenziali difficoltà economiche. Il provvedimento richiesto in sostanza appare il mezzo piu' idoneo per evitare l'ulteriore irreparabile deterioramento della situazione da cautelare in attesa del futuro giudizio di merito.

Sulla base di detti elementi, il ricorso di cui sopra deve essere integralmente accolto.

Nulla sulle spese, stante la condotta processuale delle parti resistenti.

P.Q.M.

Il G.U., in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 18.2.2008 da Montesi Giovanni nato a Napoli il 24.4.1968, ordina al Presidente della

CC.II.AA. di Napoli, la sospensione della pubblicazione dall'elenco dei protesti dei dati relativi ai sette protesti meglio specificati nella tabella di cui al ricorso; ordina al Prefetto di Napoli la sospensione della procedura d'irrogazione delle sanzioni; ordina alla banca di Credito Popolare di Torre del Greco ag.9 e al Credito Emiliano Spa di consentire al ricorrente l'accesso ai suoi dati personali .

Nulla sulle spese.

Napoli, 4.4.2008

IL GIUDICE UNICO



IL CANCELLIERE C2
Niceforo dott. Guglielmo Maria